

# Appalto pubblico: D.L. “Semplificazioni”

*Contratti di appalto pubblico > Appalto pubblico*

## *Autori*

a cura dell' Avv. Marco Porcu, CC Legal

## *Abstract*

Dal 17 luglio 2020, sono in vigore le disposizioni introdotte dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato in GU Serie Generale n. 178 del 16.07.2020), c.d. Decreto Legge “Semplificazioni”.

Il Decreto è formato da 65 articoli e due allegati, che introducono diverse novità normative, tutte tese a semplificare diversi ambiti dell’economia, in modo da rilanciare il lavoro e dare linfa vitale alle imprese in difficoltà. Scopo del D.L. n. 76/2020, è quello di produrre un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità.

A questo decreto è succeduto il D.L “Semplificazioni bis” (D.L. n. 77/2021), che ha apportato modifiche al D.L. n. 76/2020, ha introdotto novità in merito ad alcuni istituti del Codice e previsto delle disposizioni specifiche in materia di contratti da affidare con il PNRR e il PNC.

## *Riferimenti*

[D.Lgs. 06/09/2011, n. 159](#)

[Direttiva 2014/25/UE](#)

[D.Lgs. 18/04/2016, n. 50](#)

[L. 11/09/2020, n. 120](#)

[Legge 29 luglio 2021, n. 108](#)

[D.L. 31/05/2021, n. 77, ART. 45 - Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici](#)

[D.L. 31/05/2021, n. 77, ART. 56 - Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza](#)

[D.L. 16/07/2020, n. 76, Art. 1. - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia](#)

[D.L. 16/07/2020, n. 76, Art. 11. - Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da](#)

eventi sismici

PARLAMENTO EUROPEO, Dir. 26/02/2014, n. 2014/24/UE, Articolo 30 - Dialogo competitivo

PARLAMENTO EUROPEO, Dir. 26/02/2014, n. 2014/24/UE, Articolo 34 - Sistemi dinamici di acquisizione

PARLAMENTO EUROPEO, Dir. 26/02/2014, n. 2014/24/UE, Articolo 42 - Specifiche tecniche

PARLAMENTO EUROPEO, Dir. 26/02/2014, n. 2014/25/UE, Articolo 30 - Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

PARLAMENTO EUROPEO, Dir. 26/02/2014, n. 2014/25/UE, Articolo 34 - Attività direttamente esposte alla concorrenza

PARLAMENTO EUROPEO, Dir. 26/02/2014, n. 2014/25/UE, Articolo 42 - Conflitti di interesse

Aggiornato **1. Schema riepilogativo**

FUNZIONI DEL CONTRATTO	NORMATIVA E PRASSI REGOLATRICI	CARATTERI DEL CONTRATTO
<p>A seguito della pandemia che ha interessato l'intero territorio nazionale (e non solo), determinando una forte contrazione di tutto il sistema economico, il Governo è intervenuto per stimolare la ripresa del settore infrastrutturale con molteplici interventi.</p> <p>Scopo del <b>D.L. n. 76/2020</b>, è quello di produrre un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità. <b>Aggiornato</b> A questo decreto è seguito il decreto semplificazioni bis (<b>D.L. n. 77/2021</b>), che ha apportato modifiche di rilievo nel settore degli appalti introducendo disposizioni specifiche anche per l'affidamento dei contratti con il PNRR e il PNC.</p>	<p><b>D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;</b>  <b>Direttiva 2014/24/UE (art. 30, 34 e 42)</b>  <b>Direttiva 2014/25/UE (art. 30, 34 e 42)</b>  <b>D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;</b>  <b>D.L. 16/07/2020, n. 76 (artt. 1 – 11)</b>  <b>L. 11/09/2020, n. 120</b>  <b>Aggiornato D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (art. 45 – 56)</b>  <b>Aggiornato Legge 29 luglio 2021, n.</b></p>	<p>Il <b>D.L. n. 76/2020</b> interviene in diversi settori dell'economia, al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, nonché di adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19. <b>Aggiornato</b> Il <b>D.L. n. 77/2021</b> è intervenuto modificando alcune disposizioni del <b>D.L. n. 76/2020</b>, introducendo sostanziali novità rispetto ad alcuni istituti del Codice e previsioni specifiche per l'affidamento dei contratti da affidare con il PNRR e il PNC.</p>

## 2. Il Decreto Legge “Semplificazioni”

Dal 17 luglio 2020, sono in vigore le disposizioni introdotte dal [D.L. 16/07/2020, n. 76](#), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato in GU Serie Generale n. 178 del 16.07.2020), c.d. Decreto Legge Semplificazioni.

Il Decreto Legge è stato poi convertito con [L. 11/09/2020, n. 120](#) (GURI n. 228 del 14.09.2020), intervenuta con modificazioni sostanziali anche sugli articoli dedicati alle procedure di affidamento.

Il Decreto è formato da 65 articoli e due allegati, che introducono diverse novità normative, tutte tese a semplificare diversi ambiti dell’economia, in modo da rilanciare il lavoro e dare linfa vitale alle imprese in difficoltà.

I quattro Titoli del decreto sono dedicati a:

- Titolo I, “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia” (dall’ [art. 1](#) all’ [art.11](#));
- Titolo II, “Semplificazioni procedurali e responsabilità” (dall’ [art. 12](#) all’ [art. 23](#));
- Titolo III, “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale” (dall’ [art. 24](#) all’ [art. 37](#));
- Titolo IV, “Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy” (dall’ [art. 38](#) all’ [art. 65](#)).

Con questo provvedimento, viene potenziato l’utilizzo della procedura negoziata prevista dall’ [art. 63, D.Lgs. n. 50/2016](#) per le procedure sopra soglia, viene ampliato l’utilizzo dell’affidamento diretto per i sotto soglia, mettendo in disparte il principio della rotazione e soprattutto si introduce una disciplina derogatoria per talune categorie di opere e di istituti, prima riservata ad ipotesi eccezionali.

Per un approfondimento sulle procedure di scelta del contraente, ed in particolare la procedura negoziata, si rimanda a “[Contratti di appalto per lavori servizi e forniture nei settori ordinari](#)”.

Le principali novità introdotte in materia di semplificazione delle procedure di gara, riguardano le ipotesi nelle quali la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

Risultano essere di fondamentale importanza, tre interventi:

- la modifica delle procedure adottabili per l’affidamento degli appalti sotto soglia;
- la modifica delle procedure adottabili per l’affidamento degli appalti sopra soglia;
- la previsione di una deroga generale, ad eccezione delle norme penali, per la realizzazione delle opere c.d. “emergenziali”.

Per quanto riguarda l’affidamento degli appalti sotto soglia ( [art. 36, D.Lgs. n. 50/2016](#)), può procedersi in questo modo:

a. in relazione ai lavori:

- tramite affidamento diretto nel caso in cui l’importo sia inferiore a 150.000 euro;
- mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando:
  - i) previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 350.000 euro;
  - ii) previa consultazione di almeno dieci operatori economici per importi pari o superiori a 350.000 euro e inferiori a un milione di euro;
  - iii) previa consultazione di almeno quindici operatori economici per importi pari o superiori a un milione di euro e fino alle soglie

comunitarie (art. 35 Codice dei contratti).

b.

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, in sede di conversione è stata disposta la seguente suddivisione:

- è previsto l'affidamento diretto per importi inferiori a 75.000 euro;
- è possibile l'utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importi pari o superiori a 75.000 euro e fino alle soglie comunitarie.

Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli artt. 61 e 62 del Codice, per i settori ordinari, e di cui agli artt. 123 e 124, per i settori speciali.

Per gli affidamenti sopra soglia, la procedura negoziata di cui all' art. 63 del Codice, per i settori ordinari, e di cui all' art. 125, per i settori speciali può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

In sede di conversione, con l'inserimento dell'ultima parte dell' art. 2 comma 3, è stato previsto l'utilizzo della procedura negoziata per i settori ordinari, e di cui all' art. 125, per i settori speciali, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all' art. 35 del Codice dei contratti, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell' art. 27, D.L. 22/06/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 07/08/2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell' art. 252-bis, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e la necessità di dare evidenza delle procedure in corso, in sede di conversione è stata prevista l'insussistenza di un obbligo per quanto concerne gli affidamenti diretti.

In relazione alle ipotesi sotto soglia, in cui è possibile procedere per il tramite di procedura negoziata, le stazioni appaltanti devono invece dare evidenza dell'avvio delle procedure tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

### ***3. Le nuove ipotesi di responsabilità erariale per i pubblici funzionari***

Ai sensi dell' art. 1 del Decreto in commento, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di utilizzo della procedura negoziata. Il mancato rispetto di questi termini, ovvero la mancata tempestiva stipulazione del

contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Viene quindi modificato l' [art. 32](#), comma 8, [D.Lgs. n. 50/2016](#), ove è ora previsto che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 dell' [art. 32](#) in termini di *stand still* e proposizione della domanda cautelare contestualmente al ricorso, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

#### ***4. La realizzazione delle opere emergenziali***

Nei casi di affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [D.Lgs. 06/09/2011, n. 159](#), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle [direttive 2014/24/UE](#) e [2014/25/UE](#), dei principi di cui agli [artt. 30, 34 e 42](#) del Codice e delle disposizioni in materia di subappalto.

In sede di conversione, l' [art. 2](#), comma 4 è stato arricchito di una ulteriore opzione applicativa in base alla quale queste disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente

#### **Aggiornato 5. Ulteriori interventi di semplificazione**

E' stata inoltre prevista, dall' [art. 3](#) del Decreto Semplificazioni, la possibilità di effettuare, fino al 31 dicembre 2021, le verifiche antimafia mediante il rilascio della sola informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle ulteriori banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

In queste circostanze, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause

interdittive ai sensi del [D.Lgs. 06/09/2011, n.159](#), i soggetti di cui all'[art. 83](#), commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente.

In sede di conversione sono state inoltre inserite delle apposite disposizioni utili a favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato.

L' [art. 2-ter](#), operante fino al 31 dicembre 2021, permette alle società del gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare, anche in deroga alla disciplina del Codice dei contratti, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle [direttive 2014/24/UE](#) e [2014/25/UE](#), apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo.

Fino al 31 dicembre 2021, è altresì consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali.

Si evidenziano, infine, una serie di interventi che incidono in modo sostanziale sull'attività delle stazioni appaltanti, sia in fase di aggiudicazione, sia in fase esecutiva:

- l' [art. 8](#) comma 1, lett. b), stabilisce che le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell' [art. 79 DLgs 50/2016](#), comma 2, del Codice dei contratti, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- ai sensi dell' [art. 8](#) comma 1 lett. d), le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all' [art. 21](#), [D.Lgs. n. 50/2016](#), già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dal 17 luglio 2020 si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19;
- in relazione alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, e così anche per gli accordi quadro efficaci alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall' [art. 103](#), [D.L. 17/03/2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24/04/2020, n. 27](#), provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020;
- con riferimento ai lavori in corso di esecuzione al 17 luglio 2020 è previsto che il direttore dei lavori adottati, in relazione alle lavorazioni effettuate [Aggiornato](#) alla data del 15 giugno 2021 e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori [Aggiornato](#) entro il 30 giugno 2021. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento [Aggiornato](#) nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce, mentre il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dalla sua emissione.

## ***6. Nuove ipotesi di sospensione dei lavori***

Secondo quanto previsto dall' [art. 5](#) del Decreto Semplificazioni, fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'[art. 107](#) del Codice dei contratti, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche sopra soglia, anche se già iniziati, può essere disposta dal responsabile unico del procedimento, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a. cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al [D.Lgs. 06/09/2011, n. 159](#), nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b. gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c. gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d. gravi ragioni di pubblico interesse.

Per un approfondimento sulle norme operanti in materia di esecuzione del contratto si rimanda a “ [Esecuzione](#)”.

## ***7. Il collegio consultivo tecnico***

L' [art. 6, D.L. n. 76/2020](#), prevede la disciplina di un istituto originariamente introdotto nell' [art. 207](#) del Codice dei contratti, poi abrogato.

E' previsto che fino al 31 dicembre 2021, per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche sopra soglia, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

Le funzioni principali sono quelle di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

Ai sensi del comma 2 dell' [art. 6](#), il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

La costituzione del collegio consultivo tecnico non è riservata alle sole opere sopra soglia. Le parti interessate possono, infatti, decidere di nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o alcuni dei compiti sopra citati, ovvero risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore



dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo.

Sono infine previste delle ipotesi di incompatibilità, in quanto ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

## 8. La consegna in via d'urgenza

Ai sensi dell' [art. 8](#) del D.L. "Semplificazioni", così come convertito in legge, in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Codice dei contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini e in ogni caso per le procedure disciplinate dal Codice avviate a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell' [art. 32](#), comma 8, [D.Lgs. n. 50/2016](#), nelle more della verifica dei requisiti di cui all' [art. 80](#) del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

## Aggiornato 9. Il D.L. n. 77/2021 e la legge di conversione

Aggiornato Il [Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021](#), recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", è nato ed è stato ideato per fornire una struttura in termini di opere concrete, ai fondi che l'UE ha destinato al nostro Paese con il Recovery Fund. Tra le novità normative, numerose sono le modifiche al [D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#), c.d. Codice dei contratti pubblici, sia in fase di affidamento sia in quella esecutiva. Il decreto, è stato convertito con modificazioni con [Legge 29 luglio 2021, n. 108](#).

Aggiornato All'interno del [Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021](#), dagli artt. 45 a 56 il provvedimento si occupa di contratti pubblici, inseriti nella Parte II (Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa) - Titolo IV. Nel dettaglio, gli articoli si occupano delle seguenti materie: procedure speciali per i progetti PNRR; modifiche a tempo di alcuni articoli del Codice dei contratti; modifiche definitive di alcuni articoli del Codice dei contratti e modifiche miste (a tempo e definitive) di alcuni articoli del Codice dei contratti.

Aggiornato All' [articolo 51](#), vengono fissate delle novità cruciali, che intervengono direttamente sulle disposizioni previste dal [D.L. 76/2020](#). Le venticinque modalità di affidamento semplificate per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, sono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023.

Aggiornato Per gli affidamenti diretti dei lavori è stata innalzata la soglia fino a 150.000,00 euro, mentre per forniture e servizi (inclusi servizi di ingegneria e architettura), la soglia è stata portata da 75.000,00 a 139.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, ma nel rispetto dei principi generali previsti dall' [articolo 30](#) del Codice, ovvero



di efficacia, efficienza ed economicità.

**Aggiornato** E' inoltre previsto l'affidamento con procedura negoziata senza bando di lavori aventi un importo compreso tra 150.000,00 ed 1.000.000,00 euro nonché dei servizi di architettura di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 35](#) del Codice di euro con un numero degli operatori economici da invitare di almeno 5, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 35](#) del Codice.

**Aggiornato** Il [D.L. n. 77/2021](#) generalizza e rende operativo in tutti i casi, il ricorso alla disciplina prevista dall' [art. 92](#), comma 3, [D.Lgs. n. 159 del 2011](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1](#) e [2](#) della [Legge 13 agosto 2010, n. 136](#)), che fino ad oggi riguardava solo casi eccezionali. In particolare ci si occupa delle ipotesi in cui ricorra la necessità di ottenere con urgenza l'informazione antimafia, stabilendo che la stessa trovi sempre applicazione nei procedimenti avviati su istanza di parte che abbiano ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia direttamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica. Pertanto, tale procedura semplificata, utilizzata con il [D.L. n. 76/2020](#), diventerà oggi procedura operativa ordinaria per tutte le PA, valida in ogni caso e non più circostanziata ai soli casi di urgenza.

**Aggiornato** Relativamente al subappalto, la soglia dello stesso non può superare il 50% del totale del contratto per i lavori, servizi o forniture, fino al 31 ottobre 2021. Dal 1° novembre 2021, invece, viene introdotto il cosiddetto subappalto libero: viene rimosso ogni limite quantitativo, tuttavia le stazioni appaltanti potranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario in ragione della loro specificità. E' stato altresì "eliminato" qualsiasi riferimento alla terna dei subappaltatori. Novità di assoluto rilievo riguarda il regimento di responsabilità, in quanto il contraente principale e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, mentre in precedenza vi era una esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante. L'unica modifica introdotta dalla legge di conversione alla disciplina del subappalto riguarda l'emendamento del comma 7 dell' [art. 105](#) del codice dei contratti pubblici, che disciplina in modo maggiormente preciso la presentazione della dichiarazione del subappaltatore dell'assenza dei motivi di esclusione e quella relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del subappalto e la loro verifica da parte della stazione appaltante. In particolare, la legge di conversione ha previsto che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario debba trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli [articoli 83](#) (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) e [art. 84](#) (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) del medesimo codice. La legge di conversione, a garanzia dell'affidabilità dell'affidamento e del rispetto dei principi che disciplinano gli affidamenti sottosoglia, ha aggiunto che in questi casi resta ferma anche l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

**Aggiornato** Prendendo spunto da alcune disposizioni già vigenti in alcune regioni italiane (vedasi regione Lazio) e da alcuni principi cardine del diritto europeo, le stazioni appaltanti dovranno prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche disposizioni dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriore requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a

trentasei anni, e donne.

**Aggiornato** Le novità sopra elencate si applicano a tutte le procedure avviate dopo l'entrata in vigore del [D.L. n. 77/2021](#) (ovvero dopo il 1° giugno 2021). Ci si chiede pertanto cosa accade invece per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del [D.L. n. 77/2021](#), in questo caso continua ad applicarsi il previgente [art. 1](#) del [D.L. n. 76/2020](#), naturalmente nella formulazione priva delle modifiche apportate con il [D.L. n. 77/2021](#).

**Aggiornato** In relazione alle disposizioni che il Decreto Semplificazioni Bis dedica ai contratti finanziati con PNRR e PNC, l' [art. 47](#) del [D.L. n. 77/2021](#), inserisce una misura funzionale all'inserimento al lavoro delle donne, prevedendo che le aziende che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, qualora risultassero affidatarie dei contratti di appalto relativi a opere che rientrano nel PNRR presentino, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

**Aggiornato** La legge di conversione ha introdotto la necessità che queste imprese producano la certificazione di cui all'[art. 17](#) della [Legge 12 marzo 1999, n. 68](#), relativa all'attestazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

**Aggiornato** Inoltre, secondo il testo iniziale del decreto legge era prescritto, come misura agevolativa per le donne e i giovani rispetto al mondo del lavoro, che le stazioni appaltanti prevedessero, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

**Aggiornato** A seguito della legge di conversione, queste previsioni di vantaggio sono state estese anche alle situazioni di disabilità, con la previsione di criteri volti a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili.

**Aggiornato** La legge di conversione ha introdotto l' [art. 47 quater](#), relativo alla tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, in favore delle piccole e medie imprese.

**Aggiornato** La norma stabilisce che, ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal [regolamento \(UE\) 2021/240](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal [regolamento \(UE\) 2021/241](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta, da applicarsi compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

## 10. Bibliografia

- **Contessa**, [Il nuovo codice dei contratti pubblici - Le forme di tutela nel nuovo codice](#), in *Giornale Dir. Amm.*, 2016, 4, 436;

- **Corradino, Galli, Gentile, Lenoci, Malinconico**, I contratti pubblici, Ipsoa 2017;
- **Cosmai, Iovino**, Il nuovo Codice degli appalti pubblici, Ipsoa, 2016;
- **Perfetti**, Codice dei contratti pubblici commentato, Ipsoa 2017;
- **Quaranta**, [Il “rapporto COLAO”, le altre annunciate riforme ambientali e l'urgenza di attendere \(ancora un po’\)](#), in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 7, 577.